



**Sara Igina Capasso**

(dottore in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca)

## **La tutela della libertà religiosa nelle carceri \***

**SOMMARIO:** 1. L'assistenza spirituale negli istituti di detenzione – 2. Segue: ministri di culto, simbolismo religioso e testi sacri – 3. Il diritto a un'alimentazione "religiosamente orientata" – 4. Uno sguardo all'Europa – 5. Brevi conclusioni

### **1 - L'assistenza spirituale negli istituti di detenzione**

Dopo le atrocità avvenute durante il conflitto mondiale, l'Europa ha dovuto ripensare a se stessa, sotto la spinta del processo di unificazione che si stava avviando, in modo tale da prendere le distanze rispetto al passato - appena trascorso - di lotte, conflitti ed egemonie.

È in questo contesto che la libertà di religione è entrata a fare parte dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali tutelati a livello internazionale, e molti atti europei convergono oggi nell'affermare l'importanza di questo principio comune e la necessità che esso sia preservato da ogni forma di negazione e discriminazione<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sono numerosi i richiami alla libertà di religione contenuti nelle carte dei diritti sia dei singoli stati che della comunità internazionale. Con la stipulazione della Carta delle Nazioni Unite, alla Conferenza di San Francisco, tenutasi il 25 aprile, 26 giugno 1945, nella quale si istituì l'O.N.U., si inserì nello statuto (art. 1 par. 3) che, tra i suoi scopi, vi è quello di "promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione". Tali principi sono stati poi trasfusi nel sistema della Nazioni Unite nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il cui art. 2, comma 1, afferma che "ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione", anche se il punto di riferimento normativo in tema di libertà di religione resta l'art. 18 della Dichiarazione stessa, il quale ha ispirato le successive codificazioni internazionali in materia. Tale norma infatti è stata trasfusa in termini pressoché identici nell'art. 9, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, nonché nell'art. 18 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, ratificato da quasi tutti gli Stati del mondo, a cominciare (in ordine alfabetico) dall'Afghanistan per finire con lo Zimbabwe. Vedi **L. MUSSELLI**,



Il lungo percorso evolutivo seguito dal concetto di libertà religiosa ha condotto a enucleare in tale ampia libertà tre aspetti: la libertà di professare una qualsiasi religione o credo, sia in forma privata che in forma comunitaria; la libertà di non essere costretti a professare un culto particolare o anche alcun culto (c.d. libertà di ateismo) e la libertà di proselitismo.

Lo scopo di questa libertà è attuare e mantenere nella società le condizioni tali per cui ogni individuo possa perseguire e realizzare la propria personalità morale, senza essere sottoposto a restrizioni della coscienza che investano la suddetta sfera.

Una delle facoltà che derivano direttamente da questo diritto è la possibilità di esercitarlo *concretamente*.

Ciò si traduce nella possibilità di professare il proprio credo in ogni situazione, non solo quindi in quelle che si possono definire usuali, ma anche nelle situazioni – per così dire – particolari, come, ad esempio, quella detentiva, in cui la libertà personale e tutti i diritti a essa collegati risultano compressi<sup>2</sup>.

Quando si parla delle carceri, la prima cosa che innegabilmente viene in mente è la privazione della libertà personale, dunque la libertà fisica, la disponibilità della propria persona. Tuttavia la libertà personale è anche condizione di esercizio di altre libertà, come quelle di circolazione, di soggiorno, di espatrio, di riunione, di associazione, di corrispondenza, di domicilio e di molte altre collegate a essa, nel senso che non è possibile esercitare queste libertà (o comunque lo è solo in parte) se risulta impedita quella personale.

Questo è ciò che rischia di accadere anche per quanto riguarda il diritto a professare il proprio credo religioso nei luoghi di reclusione. Sebbene possa sembrare “secondario” rispetto ad altri, come la libertà di muoversi e potere scegliere cosa fare, come e quando farlo, in una situazione complessa e delicata come quella detentiva un diritto siffatto risulta fondamentale per contribuire al mantenimento della dignità di ciascun individuo e alla sua qualità di vita<sup>3</sup>.

È proprio a questa esigenza che l'ordinamento giuridico ha dovuto rispondere cercando di regolamentare e fornire un'assistenza religiosa a

---

*Profili Generali*, in C.B. Ceffa, L. Musselli (a cura di), *Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 17 ss.

<sup>2</sup> S. ZAMBELLI, *La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, agosto 2001, n. 2, p. 455.

<sup>3</sup> R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 43.



tutti coloro che sono in una condizione di forte restrizione della libertà personale.

In via generale, se dapprima la società tradizionale italiana era caratterizzata da un'omogeneità culturale che prevedeva il "regime di monopolio religioso del cattolicesimo"<sup>4</sup>, oggi si contraddistingue per il multiculturalismo e pluralismo religioso sempre crescenti, dovuti all'aumento degli stranieri insediatisi sul territorio nazionale.

Il carcere da sempre rappresenta uno spaccato della società nel suo insieme, tant'è che nella maggior parte degli istituti penitenziari nazionali l'attuale composizione della popolazione detenuta risulta caratterizzata da un'elevata presenza di stranieri<sup>5</sup>. Questa variegata e multi-etnica composizione comporta anche il moltiplicarsi delle credenze religiose a cui i singoli appartengono, e pone il problema dell'adeguatezza dei servizi di assistenza religiosa nonché dell'eguale rispetto dovuto agli appartenenti alle diverse confessioni religiose che si trovino privati della libertà personale.

Il servizio di assistenza spirituale all'interno degli istituti di prevenzione e di pena è essenzialmente regolato dalla legislazione statale unilaterale, in particolare dalla legge n. 345 del 1975 - *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, e dal D.p.r. n. 230 del 2000 - *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*<sup>6</sup>, che disciplinano l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà per i condannati e gli internati<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> L. MUSSELLI, V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 330.

<sup>5</sup> Alla data del 30 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha registrato 18.074 detenuti stranieri su un totale di 53.725 detenuti presenti, quindi circa il 33,6%. Dati estratti dalla Relazione "Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione" aggiornata al 30 aprile 2016 e reperibile sul sito del Ministero.

<sup>6</sup> La legge e il regolamento citati sono tutt'oggi in vigore e hanno sostituito il "Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena", approvato durante il regime fascista con R.D. n. 787 nel 1931; G. NEPPI MODONA, *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, in M. Cappelletto, A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976, pp. 68-70; V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 6 ss.

<sup>7</sup> L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 45 ss.; S. ARDITA, L. DEGL'INNOCENTI, F. FALDI, *Diritto penitenziario*, Lauros Robuffo, Roma, 2014, p. 14 ss.; M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 8 ss.



Già l'art. 1, secondo comma, ord. pen., prevede che il trattamento dei detenuti sia "improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose" e, sempre in linea generale, che la religione sia ricompresa tra gli elementi utili alla rieducazione del detenuto, insieme ad altri fattori quali il lavoro, l'istruzione, le attività culturali, ricreative e sportive (art. 15 ord. pen.)<sup>8</sup>. Gli elementi del trattamento ivi richiamati sono quelli dei quali ci si deve avvalere "principalmente", e tale precisazione mette in luce la loro importanza, poiché da essi non si deve in alcun caso prescindere<sup>9</sup>.

Tuttavia sono l'art. 26<sup>10</sup> ord. pen. e l'art. 59 reg. esec. che fissano i cardini del nuovo sistema di relazioni tra la realtà carceraria e la religione.

Questo rapporto si realizza sia mediante alcune previsioni di principio sia mediante alcune peculiari disposizioni con le quali si concretizza la differenziazione tra il culto cattolico e le altre religioni.

Secondo il dettato dell'art. 26 ord. pen., nell'ottica di garantire la piena assistenza spirituale in sede carceraria, lo Stato deve tutelare il fattore religioso in tre direzioni: libertà di professare la propria fede; libertà di istruirsi nella propria religione; libertà di praticare il culto.

Il secondo comma della norma aggiunge poi, oltre all'assicurata celebrazione del culto cattolico, l'assistenza che i ministri del culto possono fornire ai detenuti, nonché il diritto del singolo detenuto di esercitare le facoltà correlate a tali libertà qualora lo desideri.

Da questa previsione si intravede l'intento del legislatore, il quale ha provato a salvaguardare il pluralismo confessionale, senza però risolvere alcuni nodi fondamentali a esso connessi, come la tradizione socio-culturale che permane negli assetti legislativi nazionali<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 15, comma 1, legge n. 345 del 1975: "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia".

<sup>9</sup> **G. DI GENNARO**, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., p. 98 ss.

<sup>10</sup> Art. 26, legge n. 354 del 1975: "I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti".

<sup>11</sup> **R.M. GENNARO**, *Religioni in carcere*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2008, n. 1, pp. 81-82.



Le radicate tradizioni cattoliche insite nel nostro paese incidono infatti sulla normativa nazionale degli istituti penitenziari, tant'è che, come si è appena visto, la distinzione tra culto cattolico e altre religioni trova concretezza in alcune disposizioni della stessa legge n. 354 del 1975, che prevede regole diverse quando si accosta a differenti credi religiosi.

Alle libertà e ai diritti dei detenuti deve, infatti, corrispondere l'obbligo dell'amministrazione penitenziaria di predisporre gli strumenti in funzione della realizzazione delle libertà medesime e della rimozione degli ostacoli che invece si frappongono al loro godimento.

Ai sensi dell'art. 26 reg. esec., per agevolare l'esercizio della libertà religiosa al primo ingresso in carcere, nella cartella personale del detenuto deve essere registrata anche la religione da lui professata<sup>12</sup>.

Sotto il profilo organizzativo-strutturale, alla religione cattolica è assicurata la celebrazione dei riti, senza la necessità che siano i detenuti a richiederla<sup>13</sup>, nelle cappelle di cui gli istituti sono di norma dotati<sup>14</sup> e, in caso contrario, si sopperisce alla mancanza di questo spazio attraverso l'uso di sale polivalenti, allestite a cappella secondo le esigenze<sup>15</sup>.

Non è così semplice, invece, per coloro che professano altre religioni.

Per i gruppi confessionali sprovvisti di intesa, è il d.p.r. 13 maggio 2005 (di approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato) a prevedere il

---

<sup>12</sup> Oggi quindi ha una funzione di agevolazione, mentre una volta tale richiesta e la relativa compilazione della cartella servivano a evitare che il detenuto di culto non cattolico fosse costretto a partecipare a funzioni cattoliche.

<sup>13</sup> Art. 26, legge n. 354 del 1975, per il testo della norma si rimanda alla nota 7.

<sup>14</sup> Art. 58, comma 4, d.p.r. n. 230 del 2000: "4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato a uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani".

<sup>15</sup> È ciò che accade, ad esempio, nella Casa Circondariale di Latina, ove la cappella è allestita in uno spazio utilizzato anche per palestra, teatro, etc.; vedi V. Fabretti, M. Rosati (a cura di), *L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio* - Rapporto di ricerca, *Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular Society CPSP*, ottobre 2012, pp. 60-61.



riconoscimento del diritto alla pratica e professione della propria fede religiosa e l'allestimento, ove possibile, di apposite sale per la preghiera.

Infatti, per quanto concerne il culto dei non cattolici, l'amministrazione è tenuta a mettere a disposizione idonei locali che siano utilizzabili anche per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti<sup>16</sup> su esplicita richiesta dei diretti interessati. Nonostante la norma sottolinei che la messa a disposizione dei locali per la celebrazione della preghiera è necessaria anche "in assenza di ministri di culto", all'interno delle carceri non sempre ciò è possibile a causa della carenza di locali idonei.

Come noto, il problema del sovraffollamento carcerario in Italia aveva raggiunto notevoli proporzioni. Infatti nel 2012 la popolazione carceraria ammontava a 65.701 unità a fronte di una capienza regolamentare pari a 47.040 detenuti. Oggi, nonostante ci sia stato un netto miglioramento da un punto di vista numerico (l'attuale popolazione carceraria è di 53.725 unità e la capienza regolamentare è divenuta di 49.545)<sup>17</sup>, il fenomeno del sovraffollamento resta un gravoso problema che si ripercuote inevitabilmente sulle condizioni detentive dei reclusi. Le dimensioni degli istituti penitenziari sono troppo esigue rispetto alla quantità di persone che devono ospitare, di conseguenza passano in secondo piano le esigenze non considerate essenziali: avere un posto-letto e un minimo spazio vitale è sicuramente più importante rispetto all'avere un locale idoneo dove pregare. Tuttavia, non può essere ritenuto accessorio assicurare spazi consoni all'esercizio del culto acattolico e benché sia la legge stessa a stabilirlo, la sua concreta realizzazione è demandata direttamente alle amministrazioni penitenziarie. Sono, infatti, le stesse case circondariali a stabilire, attraverso circolari interne, le condizioni concrete per la libera professione dei culti diversi da quello cattolico per i detenuti, ma per farlo devono tenere conto delle proprie possibilità di spazio e di organizzazione, come verificare di avere locali idonei alla pratica dei culti; qualora dispongano di una sola stanza da adibire a ciò, e organizzare dei turni per far sì che possano usufruirne tutti gli appartenenti alle confessioni religiose; e così via.

È particolarmente indicativo come ogni istituto decida di impiegare i pochi spazi che ha a disposizione.

---

<sup>16</sup> Art. 58, comma 5, d.p.r. n. 230 del 2000: "5. Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali".

<sup>17</sup> Relazione "Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione", aggiornata al 30 aprile 2016, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia.



Il carcere di Bollate, ritenuto un modello da imitare per le altre case circondariali, è uno dei più all'avanguardia<sup>18</sup> e prevede, infatti, spazi appositi di preghiera che i detenuti condividono rispettandosi vicendevolmente.

È ciò che accade anche nel carcere di Lodi che, sebbene non abbia grandi possibilità di spazi, ha messo a disposizione due locali adibiti al culto che hanno funzioni polivalenti e vengono condivisi tra i credenti cattolici e non cattolici, i quali possono servirsi degli spazi di preghiera seguendo i turni prestabiliti in modo da poterne usufruire serenamente e senza sovrapposizioni.

Questi esempi di buona gestione e condivisione degli spazi non sono però molto comuni, soprattutto a causa del sovraffollamento delle carceri che porta le amministrazioni penitenziarie a occuparsi di problemi ritenuti prioritari rispetto a quello di professare la propria fede.

## 2 - Segue: ministri di culto, simbolismo religioso e testi sacri

Per i fedeli cattolici, l'ordinamento nazionale ha previsto che le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale all'interno delle carceri siano assicurate dalla presenza uno o più cappellani<sup>19</sup>, inseriti stabilmente nel personale aggiunto della struttura penitenziaria<sup>20</sup>.

Diverso e più complesso è l'iter burocratico affinché un ministro di altro culto possa accedere a un istituto penitenziario. Ai sensi di quanto dispone l'art. 26 ord. pen., i detenuti che professano un culto differente hanno il diritto di ricevere l'assistenza dei propri ministri, a patto che essi rientrino tra quelli "indicati a tal fine dal Ministero dell'interno" (art. 58, sesto comma, reg. esec.)<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Il carcere di Bollate è stato definito carcere-modello anche recentemente per le sue sperimentazioni per le attività di reinserimento sociale dei detenuti, come l'apertura del ristorante *InGalera*, nell'ottobre 2015, situato nel carcere e con cuochi e camerieri detenuti, e il progetto *Cavalli in carcere*, avviato nel 2007 e vincitore del "Premio alla Virtù Civica" di Milano nel 2016.

<sup>19</sup> Art. 1, legge n. 68 del 1982, così come modificata dalla legge n. 19 del 1989.

<sup>20</sup> Per ulteriori dettagli sulla figura del cappellano si veda **A. VALSECCHI**, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 6<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 215 ss.

<sup>21</sup> Art. 58, sesto comma, d.p.r. n. 230 del 2000: "La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato



A differenza di quanto previsto per il cappellano, il quale opera direttamente per l'amministrazione penitenziaria e in modo permanente, la presenza del ministro di culto non cattolico è subordinata alla richiesta del fedele nonché all'autorizzazione del direttore del carcere.

Inoltre, sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, su autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza e su parere favorevole del direttore, "tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera"(art. 17, secondo comma, ord. pen.). Grazie a questa norma possono quindi rientrare anche i ministri non indicati dal Ministero, in particolare quelli appartenenti a confessioni "non riconosciute", ossia non munite di intesa con lo Stato, come quella islamica<sup>22</sup>.

Dunque, anche la fase dell'ingresso dei referenti religiosi nelle carceri rivela una disomogeneità di condizioni di trattamento tra i culti cattolici e non. Tale disomogeneità si riscontra sotto molteplici aspetti: l'effettiva presenza e regolarità dei ministri di culto nelle strutture; la necessità o meno di formulare esplicite richieste di assistenza da parte dei detenuti stessi o dei loro familiari o di chi eserciti la tutela giuridica dei medesimi per ricevere l'assistenza dei propri ministri di culto.

La previsione di tali procedure comprime dunque la libertà religiosa delle confessioni interessate, obbligate a richiedere dei provvedimenti autorizzativi vincolanti che non sono invece previsti per il culto cattolico.

Sotto il profilo del diritto di professare la propria fede, il legislatore italiano ha ancora una volta risposto solo parzialmente all'esigenza di esercitare il proprio culto.

Infatti, la normativa si limita a sancire che ogni recluso possa esporre immagini e simboli che esprimano la propria credenza religiosa nel proprio spazio<sup>23</sup>, e questa possibilità è limitata solo qualora contrasti con esigenze d'ordine o integri un'offesa alla religione altrui.

---

italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge".

<sup>22</sup> "Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di ministri di culto islamici le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'interno per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere". Testo tratto direttamente dal sito del Ministero della Giustizia, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_5.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.wp).

<sup>23</sup> Art. 58, secondo comma, reg. esec.: "È consentito ai detenuti e agli internati che lo





Sebbene in questo caso nella norma non vi siano distinzioni basate sulla credenza religiosa, viene regolamentata solo l'esposizione dei simboli, e vengono ignorati altri elementi di rilievo per la piena tutela della libertà religiosa, come la possibilità di accedere ai testi sacri. Non vi sono, infatti, provvedimenti specifici sul tema, ma nella prassi risulta ben più arduo potersi accostare a testi sacri diversi dalla Bibbia.

Invero, nelle biblioteche la presenza di testi sacri non risulta sempre effettiva e adeguata a rispondere alle esigenze numeriche dovute dalla popolazione carceraria di alcuni credo, come accade per esempio per quella musulmana<sup>24</sup>.

### 3 - Il diritto a un'alimentazione "religiosamente orientata"

La regolamentazione giuridica dell'assistenza religiosa negli istituti di pena in Italia comprende anche l'aspetto dell'alimentazione, e l'incremento della popolazione straniera detenuta, proveniente da determinate etnie alle quali si associano diversi "credo", ha accentuato la necessità per le istituzioni carcerarie di occuparsene concretamente. Sono ormai diverse, infatti, le confessioni praticate nei luoghi detentivi: oltre al cattolicesimo; da un punto di vista numerico prevalgono l'Islamismo, la componente ortodossa e quella protestante<sup>25</sup>.

Per meglio favorire l'integrazione e garantire una piena tutela dei diritti, evitando tensioni e fenomeni di ghettizzazione, è divenuto necessario che le istituzioni si occupino di questo tema al fine di consentire a chi subisce restrizioni nella libertà personale di nutrirsi secondo coscienza, senza svalutare i propri riferimenti culturali ma soddisfacendone i bisogni spirituali anche nella quotidianità<sup>26</sup>.

In molte tradizioni il rispetto dei precetti in tema di alimentazione costituisce un aspetto essenziale dell'osservanza religiosa e dell'esercizio del diritto al culto<sup>27</sup>. Si pensi, ad esempio, al divieto di consumare

---

desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa".

<sup>24</sup> V. Fabretti, M. Rosati (a cura di), *L'assistenza religiosa in carcere*, cit., pp. 66-69.

<sup>25</sup> V. Fabretti, M. Rosati (a cura di), *L'assistenza religiosa in carcere*, cit., p. 22.

<sup>26</sup> M. ABU SALEM, *La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie*, in A.G. Chizzoniti (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, Libellula Ed., Lecce, 2015, p. 261.

<sup>27</sup> Si pensi, ad esempio, alle scuole o agli istituti ospedalieri. A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità*, in A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e*



determinati alimenti, come la carne di maiale per i musulmani<sup>28</sup>, o di cibarsi in particolari periodi dell'anno religioso, come la quaresima per i fedeli cattolici<sup>29</sup> o il Ramadan per i musulmani<sup>30</sup>.

Le regole alimentari non interessano, però, solo le pratiche religiose, ma anche gli aspetti rituali, riguardanti per esempio la preparazione degli alimenti, come prevedono i dettami *kascherùt* ebraici<sup>31</sup>, o la macellazione rituale, presente sia nella cultura islamica che ebraica.

È l'ordinamento nazionale a dovere affrontare le richieste e a dare riconoscimento alle istanze dei differenti gruppi confessionali, sempre che sia intenzionato a concedere loro la possibilità di manifestare la propria libertà religiosa anche in ambito alimentare.

Nel nostro paese è, tuttavia, evidente che il rispetto dei precetti alimentari religiosamente orientati non è regolamentato in modo dettagliato, e la normativa penitenziaria sul tema risulta molto lacunosa<sup>32</sup>.

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha dovuto rispondere per la prima volta a delle richieste in tema di alimentazione il 13 marzo 1989, attraverso la circolare del n. 583268-6. La scelta di tale modalità di gestione, al posto di riformare in maniera organica parte del sistema, tenendo conto dei mutamenti socio-culturali in corso, ha messo in luce l'intenzione dello stato di non occuparsi della questione in modo strutturato, ma di procedere "per rappezzi"<sup>33</sup>.

L'attuale quadro normativo che delinea la tutela del diritto al cibo adeguato dei detenuti italiani, prevede che "ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso,

---

*diritti*, Libellula Ed., Lecce, 2010, pp. 19-20.

<sup>28</sup> L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 63; D. PAVANELLO, *Cibo per l'anima. Il significato delle prescrizioni alimentari nelle grandi religioni*, Edizioni Mediterranee, Roma, 2005, p. 101 ss.

<sup>29</sup> L. DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, in A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 47; D. PAVANELLO, *Cibo per l'anima*, cit., p. 75 ss..

<sup>30</sup> D. PAVANELLO, *Cibo per l'anima*, cit., p. 108. Anche nella cultura ebraica sono previste astinenza e digiuno; per un approfondimento sul tema si veda sempre D. PAVANELLO, *Cibo per l'anima*, cit., p. 66 ss.

<sup>31</sup> D. PAVANELLO, *Cibo per l'anima*, cit., p. 62 ss.

<sup>32</sup> N. MARCHEI, *Cibo e religione*, in B. Biscotti, E. Lamarque (a cura di), *Cibo e acqua - Sfide per il diritto contemporaneo – Verso e oltre Expo 2015*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p.108.

<sup>33</sup> M. ABU SALEM, *La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie*, in A.G. Chizzoniti (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, cit., p. 266.



allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima”<sup>34</sup>. Lo specifico riferimento alla possibilità di avvalersi di un’alimentazione differente in carcere per motivi religiosi è fatto dall’art. 11, quarto comma, reg. esec., il quale sancisce: “Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose”. Eppure la formulazione “in quanto possibile”, ivi contenuta, appare generica e riduttiva rispetto all’importanza che dovrebbe rivestire la salvaguardia degli elementi di trattamento degli internati, così come previsto dall’art. 15, primo comma, dell’ordinamento penitenziario.

Oggi infatti, la popolazione carceraria è caratterizzata da una forte multiculturalità dovuta alla grande presenza di detenuti extracomunitari, i quali solitamente hanno credenze religiose connesse alle loro origini, e il carcere quindi, da un punto di vista statistico, arriva a rappresentare lo spaccato più multietnico della nostra società<sup>35</sup>. Dunque deve ritenersi essenziale salvaguardare tale pluralismo religioso, e non solo *per quanto possibile*, ma premurandosi di garantire la possibilità di mantenere l’abitudine vittuaria che più si confà alla visione etico-spirituale dell’individuo recluso.

Nel diritto pattizio, l’unico caso in cui la questione alimentare è regolamentata è l’intesa con la Comunità Ebraica, all’art. 7.

Sebbene il primo comma della norma contenga una disposizione di carattere prettamente generale, il comma successivo ne introduce una tesa a riconoscere agli ebrei che si trovino nelle comunità separate, “il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano”<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Art. 9 della legge n. 354 del 1975; **M. BOTTIGLIERI**, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana*, in *Orientamenti Sociali Sardi*, 1, 2015, p. 45 ss..

<sup>35</sup> Si veda il testo del Comitato nazionale della bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri, *Parere sul tema “Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici”*, approvato il 17 marzo 2006, pp. 5-6.

<sup>36</sup> Art. 7, legge n. 101 del 1989, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane*: “1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto. 2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano”. Vedi **N. MARCHEI**, *Cibo e religione*, cit., p. 109.



Infatti, per un ebreo osservante, alcune regole collegate all'alimentazione sono particolarmente stringenti: in particolare, esistono animali che vengono considerati "puri", delle cui carni è consentito alimentarsi, e altri animali che, invece, sono considerati "impuri", con i quali è assolutamente vietato ogni contatto. Non è, però, consentito cibarsi in modo integrale neanche degli animali cosiddetti "puri": infatti, il consumo di alcune loro parti, come, ad esempio, il sangue, che viene considerato la sede della vita, e un certo tipo di grasso, è ritenuto un peccato molto grave. Un'ulteriore regola, inoltre, impone la separazione tra la carne e i suoi derivati da una parte, e i latticini dall'altra, separazione tuttora in auge nella cucina ebraica "ritualmente pura", o *Kasher*, che arriva a esigere l'uso di stoviglie diverse per le due differenti tipologie di alimenti<sup>37</sup>.

Tuttavia, come anticipato, le Comunità ebraiche italiane sono le sole ad avere disciplinato espressamente la questione del cibo nell'intesa con lo Stato italiano. Infatti, di solito le precisazioni delle prescrizioni religiose in materia alimentare, rispettose sia delle esigenze religiose e sia, ad esempio, dell'orario di somministrazione del cibo, sono dettate direttamente in circolari del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria.

Pertanto, in linea generale, sembra che lo Stato abbia preso atto che per alcune confessioni l'alimentazione rivesta il valore di un vero e proprio atto a contenuto religioso nel compimento del quale si manifesta la coerenza dei credenti alla loro fede religiosa e che, di conseguenza, cerchi di favorire la realizzazione del loro diritto di libertà religiosa<sup>38</sup>, nonostante la normativa nazionale vigente sul tema resti scarna e prevalentemente programmatica<sup>39</sup>.

A fronte della complessiva aderenza del servizio ai bisogni dei detenuti osservanti, però, emergono alcuni casi in cui tale esigenza, legata ad appartenenze religiose meno rappresentate in carcere, è stata ignorata.

Noto è il caso di un detenuto (sottoposto al regime di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario) che denunciava la lesione dei suoi diritti da parte della direzione della casa circondariale nella quale era internato, in quanto gli era stata negata la somministrazione di cibo vegetariano nonché l'ingresso di un maestro buddista zen in qualità di ministro di culto. La Cassazione<sup>40</sup>, nell'annullare il provvedimento del magistrato di sorveglianza impugnato, ha osservato come, in primo luogo, si dovesse

---

<sup>37</sup> P. STEFANI, *Gli ebrei*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 41 ss.

<sup>38</sup> R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 275 ss.; L. MUSSELLI, *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IX, Utet, Torino, 1994, pp. 221-22.

<sup>39</sup> N. MARCHEI, *Cibo e religione*, cit., p. 108.

<sup>40</sup> Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 41474 del 25 settembre 2013.



stabilire se i comportamenti dell'Amministrazione penitenziaria oggetto del reclamo del ricorrente (mancato ingresso di un maestro buddista Zen; somministrazione di cibi vegetariani) fossero comportamenti effettivamente lesivi di una posizione giuridica del detenuto "tutelabile". In secondo luogo, la Suprema Corte ha messo in rilievo che, a fronte di un reclamo del detenuto che individuava determinati comportamenti dell'Amministrazione penitenziaria come una "violazione al proprio diritto di libertà di culto religioso", il magistrato di sorveglianza non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare al ricorrente una relazione dell'amministrazione penitenziaria sulla non inclusione di maestri buddisti Zen tra i ministri di culto abilitati all'ingresso nelle strutture penitenziarie nonché un provvedimento in materia di vitto. Ciò facendo, il magistrato ha mancato di rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto, poiché la comunicazione in questione non costituiva efficace risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano sostanziale. Infatti, avanti a una domanda che sostenga la violazione di un diritto, anche se ritenuta infondata dal magistrato, quest'ultimo deve attivare la procedura giurisdizionale *ad hoc*.

Infine, la Cassazione ha ribadito che, in considerazione dell'esigenza - costituzionalmente garantita - di un adeguato sistema di tutela dei diritti dei detenuti, anche la Corte costituzionale (sentenza n. 526 del 22 novembre 2000) ha da tempo valorizzato l'art. 69 ord. pen., quinto comma, il quale statuisce che tra i poteri del magistrato rientra quello d'impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

#### 4 - Uno sguardo all'Europa

Il rispetto delle regole religiose nell'alimentazione all'interno degli istituti penitenziari è stato ed è oggetto di considerazione non solo da parte delle giurisdizioni nazionali, ma anche della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è stata chiamata a esprimersi sul tema per alcune doglianze proposte da detenuti.

Nella sentenza *Jakóbski c. Polonia*<sup>41</sup> la Corte ha riscontrato la violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 9 della Convenzione perché le autorità penitenziarie non avevano accordato al ricorrente, detenuto di fede buddista, la possibilità di accedere a una dieta vegetariana,

---

<sup>41</sup> Corte EDU, *Case of Jakóbski v. Poland*, application n. 18429/06, Final, December 7, 2011.



nonostante egli lo avesse ripetutamente chiesto nel rispetto delle proprie convinzioni religiose, a differenza di quanto era avvenuto per detenuti di fedi diverse.

La Corte ha affermato che il rispetto della dieta vegetariana può essere considerato diretta espressione delle convinzioni religiose. Inoltre, ha mostrato che l'accoglimento delle richieste del detenuto non avrebbe comportato spese finanziarie ulteriori per l'istituto detentivo. La fornitura di una dieta vegetariana non avrebbe infatti causato impedimenti per la gestione del carcere né conseguenze per i pasti serviti agli altri carcerati.

Nella sua decisione la Corte ha richiamato altresì la *Raccomandazione sulle regole penitenziarie europee* elaborata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella quale si ribadiva l'importanza di fornire ai detenuti cibo compatibile con la propria religione<sup>42</sup>.

Nello stesso senso la Corte EDU ha deciso il caso *Vartic c. Romania*<sup>43</sup> (no. 2) successiva di alcuni anni. Il detenuto Vartic, di origine moldava, aveva adito la Corte già nel 2005 denunciando la violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) avvenuta nelle carceri di Jilava e Rahova, ottenendo la condanna dello Stato. Con il secondo ricorso, intentato nel 2008, il detenuto ha lamentato la violazione dell'art. 9 della Convenzione poiché l'istituto carcerario di Rahova, rifiutandosi di concedere la dieta da lui richiesta (meat-free diet), gli avrebbe impedito di "manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"<sup>44</sup>.

La Corte, richiamando la pronuncia *Jacóbski c. Polonia*, ha confermato che le restrizioni alimentari possono essere considerate scelte religiose, e, di conseguenza, godono della protezione prevista dall'art. 9 CEDU. La giurisprudenza di Strasburgo ha considerato, quindi, una limitazione della libertà religiosa il non consentire a qualcuno di sostentarsi con cibi congeniali alle prescrizioni alimentari del proprio credo anche nelle situazioni in cui di fatto si è obbligati a nutrirsi di ciò che viene messo a disposizione da altri, come accade nelle strutture detentive e, in tal senso,

---

<sup>42</sup> *Regole penitenziarie europee*, Raccomandazione n. R (87) 3 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, artt. 46 e 47.

<sup>43</sup> Corte EDU, *Case of Vartic v. Romania (no. 2)*, application n. 14150/08, Final, December 17, 2014.

<sup>44</sup> Estratto dell'art. 9, primo comma, CEDU – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.



gli Stati sono tenuti a offrire delle possibili soluzioni per conformarsi alle esigenze manifestate dai richiedenti<sup>45</sup>.

In un carcere non è facile dovere fare i conti, quotidianamente, con l'impossibilità di rispettare i propri principi, o quelli imposti dalla propria religione poiché questi vengono spesso posti in secondo piano, in quanto le esigenze considerate primarie sono altre.

La Corte, con queste sentenze, ha ricordato che l'uguaglianza di tutte le persone, siano buddisti o musulmani, siano vegetariani o vegani, è il principio cardine posto alla base della manifestazione della propria religione, del proprio pensiero, e che tutti devono avere la libertà di esprimere la propria personalità, ovunque si trovino.

L'adesione a una confessione religiosa e la propria identità di credente sono avvalorate dal grado di rispetto delle prescrizioni religiose proprie di quella fede. In quest'ottica l'ottemperanza delle prescrizioni alimentari, delle pratiche del culto e della preghiera sono i modi più evidenti attraverso i quali può esprimersi la religiosità di un detenuto.

La complessità delle questioni in gioco emerge con il crescere del pluralismo religioso negli istituti detentivi e con il differenziarsi delle esigenze religiose della popolazione penitenziaria.

Dunque, se il rispetto delle regole alimentari è parte della credenza religiosa, e dato che le credenze religiose sono tutelate dal diritto comunitario e dal diritto interno, le istituzioni penitenziarie devono offrire la possibilità per le persone di non violare tali dettami, poiché è dovere dello Stato mettere a disposizione per le persone soggette a mobilità limitata menù alternativi, rispettosi delle loro credenze.

## 5 - Brevi conclusioni

Lo scenario così raffigurato mostra senza dubbio una non perfetta corrispondenza tra il regime di garanzia dei detenuti di fede cattolica e il regime di quelli professanti le altre religioni. Benché si sia provveduto a sostituire, con la legge n. 663 del 1986, all'interno del quarto comma dell'art. 26 ord. pen., la parola "facoltà" con la parola "diritto", e nonostante ci si sia prodigati, da un punto di vista normativo, a cercare di armonizzare le due differenti situazioni, ancora oggi, si nota una discrepanza tra esse soprattutto nella messa in pratica dei provvedimenti che consentono l'esercizio del diritto alla libertà religiosa.

---

<sup>45</sup> N. MARCHEI, *Cibo e religione*, cit., p. 110 ss.



Queste disparità rischiano di incidere negativamente sulla funzione rieducativa e sul reinserimento dei detenuti nella nostra società, alla cui realizzazione contribuiscono anche i ministri di culto e gli educatori di religione.

Infatti, il trattamento penitenziario deve tendere alla rieducazione del condannato coerentemente al dettato dell'art. 27, terzo comma, Cost.<sup>46</sup> e l'attuazione della pena detentiva deve essere disposta in modo tale da non rappresentare una punizione maggiore di quello che già si realizza per effetto della privazione della libertà, e da permettere il recupero sociale del condannato attraverso i trattamenti più adeguati<sup>47</sup>.

Come elemento del trattamento rieducativo, la religione può ottemperare a un compito importante, quello di concorrere in modo incisivo sull'educazione e formazione della persona, dal momento che la religione, in questa particolare realtà, è da considerarsi come un insieme di interventi positivi, di appoggio morale e conforto materiale, ove le relazioni spirituali e umane divengono molto significative<sup>48</sup>.

Ciò a maggior ragione per i detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica. Questi, infatti, sono prevalentemente extracomunitari, immigrati nel nostro paese e già soggetti a un senso di estraneità dovuto al difficile processo di integrazione sociale che ancora oggi stenta ad avanzare. Tali pesanti condizioni rischiano di incrementare il disagio nonché il fattore criminogeno<sup>49</sup> degli stessi detenuti, che invece potrebbero essere attenuati dal dedicarsi alle attività spirituali.

Nei luoghi detentivi italiani uno dei gruppi confessionali maggiormente rappresentato è quello musulmano, data la forte presenza numerica di detenuti provenienti da paesi di tradizione islamica<sup>50</sup>, e

---

<sup>46</sup> L'art. 27 della Costituzione enuncia: "Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato", e sancisce il principio del finalismo rieducativo della pena.

<sup>47</sup> Il principio di rieducazione del condannato, fin dalla sua inserimento nella carta costituzionale, è stato posto in secondo piano da una parte scettica della dottrina che gli attribuiva una posizione accessoria rispetto all'efficacia retributiva della pena e ancora oggi non è pienamente uscito dalla crisi riguardo il suo riconoscimento. Per un approfondimento sul tema, si vedano **G. FIANDACA, E. MUSCO**, *Perdita di legittimazione del diritto penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1994, p. 50 ss.; **E. DOLCINI**, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1979, p. 472 ss; **G. BETTIOL**, *Il mito della rieducazione*, in **AA. VV.**, *Sul problema della rieducazione del condannato*, Cedam, Padova, 1964, p. 995 ss.

<sup>48</sup> V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, vol. 2, Cedam, Padova, 2011, p. 353.

<sup>49</sup> **R.M. GENNARO**, *Religioni in carcere*, cit., p. 86.

<sup>50</sup> Così rileva il *Rapporto di monitoraggio della protezione delle minoranze nell'Unione Europea: la situazione dei musulmani in Italia*, a cura di *Open Society Institute* e "A buon diritto".





dunque le direzioni penitenziarie si sono adoperate per andare incontro alle loro esigenze. Per contro, molte altre minoranze religiose rischiano di essere meno tutelate rispetto alle altre a causa della loro inferiorità numerica quanto a presenza negli istituti detentivi, acuendo ulteriormente la condizione di disparità tra religioni.

L'attuale sistema penitenziario non risulta disciplinato compiutamente dalla legge e non consente di raggiungere appieno gli obiettivi preposti, ed è qui che entrano in gioco l'impegno e le possibilità delle singole amministrazioni penitenziarie, alle quali è demandato il compito di rispondere quotidianamente alle necessità dei detenuti credenti.

Sebbene gli sforzi profusi in tal senso non siano ancora sufficienti a una piena tutela della libertà religiosa nelle carceri, si sta andando verso una maggiore consapevolezza delle esigenze dei soggetti internati.

La strada verso una parità di trattamento e una completa corrispondenza tra i servizi offerti e le richieste effettuate è ancora lunga, ma ciò non significa che non sia percorribile, sia attraverso futuri interventi legislativi, sia attraverso la condivisione delle buone esperienze di case circondariali innovative, come quelle di Bollate e Lodi, sia affidandosi a progetti sperimentali promossi dalle associazioni di volontariato<sup>51</sup> che sono a oggi il primo sostegno della rieducazione dei carcerati stessi.

---

*Associazione per le libertà*", 2002, consultabile al link [http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/monitorminproita\\_20030101\\_0.pdf](http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/monitorminproita_20030101_0.pdf).

<sup>51</sup> Sono molto numerose le associazioni di volontariato che promuovono programmi umanitari in favore dei detenuti. In particolare si richiama il progetto dell'associazione "*Alternativa culturale dei marocchini in Italia*", che ha riguardato diverse carceri laziali. L'iniziativa, inaugurata nel 2010, prevede che, durante il periodo di digiuno del Ramadan, una delegazione dell'associazione entri in carcere per preparare il pasto della rottura del digiuno con prodotti tipici rigorosamente consentiti dal regolamento penitenziario. Ai detenuti vengono offerti cibo, datteri, dolci tradizionali e libri. Della delegazione ha fatto parte anche un Imam autorizzato dal Ministero dell'Interno, che si è occupato dell'assistenza spirituale ai detenuti, della lettura e del commento dei testi sacri.